

**► IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE L'ESECUTIVITÀ
DELLE SENTENZE 199 E 201/2014 DEL TAR DEL PIEMONTE**

**► RESTANO IMMUTATI IL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
PER GLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E LE
PERSONE COLPITE DA MORBO DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA SENILE
E L'EFFICACIA DELLA LETTERA DI OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI**

► RITORNANO IN VIGORE LE DGR REGIONALI 14 E 85/2013

Con le ordinanze 1893 e 1894/2014 del 9 maggio 2014 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività delle sentenze 199 e 201/2014 del Tar del Piemonte, in quanto «*ai fini del decidere il merito della controversia*» – si legge nell'ordinanza 1894 – «*si debbano acquisire le indicazioni interpretative ricavabili in ambito nazionale ovvero concordati nelle sedi nazionali di concertazione, in tema di liste d'attesa per la presa in carico dell'anziano non autosufficiente e di quote di compartecipazione alla spesa*». A questo compito il Consiglio di Stato prescrive che debbano provvedere il Ministero della salute e l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'esame della causa nel merito è fissato per l'udienza pubblica del 13 novembre 2014.

Che cosa succede adesso? Il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie per le persone malate e/o colpite da disabilità invalidante grave e da non autosufficienza rimane intatto ed immediatamente esigibile. Infatti, in base alla legge 833/1978 il Servizio sanitario nazionale opera «*senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio*» ed è tenuto ad assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata*». Le prestazioni socio-sanitarie per le persone colpite da patologie o disabilità e non autosufficienza sono definite nei Lea (Dpcm 29 novembre 2001 e art. 54 della legge 289/2002) e confermati dalla sentenza 36/2013 della Corte costituzionale che ha precisato che «*l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata nei livelli essenziali di assistenza sanitaria del decreto del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*».

Resta quindi valida ed efficace (*) la semplice e poco onerosa (20 euro circa) procedura per opporsi alle dimissioni e chiedere ed ottenere la continuità terapeutica per anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati in ospedali e case di cura. A tal fine si allega a questo messaggio la nuova formulazione della lettera di opposizione alle dimissioni, che tiene anche conto della circolare inviata dal Direttore della sanità della Regione Piemonte, Sergio Morgagni, che precisa come «*il compito di governare il percorso di continuità assistenziale sia in capo all'Asl competente per territorio e non ai parenti dei pazienti ovvero alla struttura di ricovero che costituisce una delle tappe di tale percorso*».

Per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi della Regione Piemonte (Dgr 14 e 85/2013), essi restano in vigore fino a nuova decisione del Consiglio di Stato.

Resta comunque possibile che le persone interessate, o i loro tutori/amministratori di sostegno, richiedano l'intervento del tribunale civile (Giudice del lavoro) per la tutela del diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e residenziali.

(*) A patto di seguire le indicazioni riportate sul sito www.fondazionepromozionesociale.it

Allegato: Nuova lettera opposizione dimissioni